



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

DELIBERAZIONE

N. 123

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI GENITORI "LA MONTAGNA DEI BALOCCHI" PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Addì **SEDICI DICEMBRE DUEMILAQUINDICI**, alle ore **14:30**, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1) Fabbri Maurizio	- SINDACO	Presente
2) Aureli Daniela Enrica	- VICE-SINDACO	Presente
3) Mazzoni Davide	- ASSESSORE	Assente
4) Roccheforti Elena	- ASSESSORE	Presente
5) Tarabusi Tommaso	- ASSESSORE	Presente

Assiste il **Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria
Tributi/Personale

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Area Territorio e Sviluppo

- Segretario Comunale

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona

- Sindaco

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Assessore _____

- _____

OGGETTO:

PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI GENITORI "LA MONTAGNA DEI BALOCCHI" PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della G.C. n. 130 del 17/12/2013 avente ad oggetto "Convenzione fra l'Associazione dei Genitori "La Montagna dei Balocchi" e il Comune di Castiglione dei Pepoli per la gestione dell' Asilo Nido";

Viste:

- la L. n. 328/00 – legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali – ed in particolare l'art. 1, commi 1,4,5 e 6, e l'art. 5, che riconosce e valorizza il ruolo svolto dagli organismi non lucrativi di utilità sociale e sostiene il principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo il ruolo attivo degli organismi del terzo settore nella gestione dei servizi alla persona e il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità;
- la L.R. n. 1/2000 all'art. 2 comma f) prevede che, tra i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 della citata L. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, i Comuni promuovano, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.
- Delibera del Consiglio Regionale del 20/01/2005 n° 646, "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha ridefinito i servizi per l'infanzia e li regola tenendo conto della diversificazione della domanda e dell'offerta, senza trascurare la qualità degli interventi tutti volti a mettere al centro delle proprie azioni il benessere di bambini;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Istituzione Servizi Sociali n. 458 del 22.11.2010 avente ad oggetto "Autorizzazione al funzionamento nido d'infanzia La Montagna dei Balocchi";

Richiamata la L.R. n. 1/2000 e ss. mm. e ii "norme in materia di servizi della prima infanzia" definisce all'art. 2 il nido d'infanzia come "...servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con le

famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa” e ancora con le finalità di “...formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali; cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare; sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative”;

Visto lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Associazione dei Genitori denominata "La Montagna dei Balocchi" non avente scopo di lucro e le cui finalità sono fra l'altro quelle di gestire servizi e attività ricreative ed educative rivolte all'infanzia;

Dato Atto che:

- l'Associazione dei genitori “La Montagna dei Balocchi” gestisce l'unico nido d'infanzia presente nel territorio ed assolve ad una importante funzione sociale;
- l'Associazione assicura nella gestione di rispettare le finalità della L.R. n. 1/2000, le direttive applicative e ss. mm. e ii. sopracitate;
- che il convenzionamento con l'Associazione dei genitori “la Montagna dei Balocchi” ha permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi delineati dall'Amministrazione;
- l'esperienza di attività del nido d'infanzia ha dimostrato che tale gestione risulta molto più economica di una gestione comunale e che nel contempo vengono garantiti buoni livelli di qualità di gestione;
- che l'Associazione ha dimostrato nel corso degli anni idoneità ed affidabilità per la sua capacità organizzativa, progettuale e tecnica;

Rilevato che il bilancio positivo della gestione è determinato proprio dalla collaborazione e dal coordinamento tra i suddetti soggetti coinvolti, ciascuno dei quali ha dato il proprio apporto di esperienza e capacità progettuale a servizio dell'attività sin dalla nascita del servizio nell'anno 2001 fino ad oggi;

Dato Atto che gli asili nido hanno funzioni educative, formative ed anche sociali, in quanto rispondono alle esigenze di socializzazione e assistenza dei bambini in età pre-scolare ed ai bisogni delle famiglie, in particolare dei genitori lavoratori, in un'ottica di tutela e sostegno della prima infanzia e della famiglia;

Ritenuto dunque di proseguire la collaborazione con l'associazione "La Montagna dei Balocchi" attraverso una proroga della convenzione fino al termine dell'anno scolastico in corso 2015/2016;

Visto il T.U., come da D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, i pareri come riportati nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Con Voti Unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **La Premessa** narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, come tale, viene approvata ad ogni effetto di legge;
2. **Di Approvare** la proroga della Convenzione con l'Associazione dei Genitori "La Montagna dei Balocchi" allegato A) al presente atto, dal 01.01.2016 al 31/08/2016;
3. **Di Demandare** al Responsabile dell'Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione;
4. **Di Dichiarare** il presente atto *immediatamente eseguibile* a mente dell'art. 134, 4° comma, del D. Leg.vo n. 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (Provincia di Bologna)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli
Tel. 0534/801601 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F.80014510376

Convenzione fra l'Associazione dei Genitori "La Montagna dei Balocchi" e il Comune di Castiglione dei Pepoli per la gestione dell'Asilo Nido. Periodo 01.01.2016 – 31.08.2016

In attuazione della deliberazione della G.C. n. ___ del _____ con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge;

F R A

➤ Il COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI rappresentato dal Responsabile dell'Area Servizi Generali, servizi Sociali e alla Persona – Dott.ssa Ilaria Sacchetti - domiciliata per la carica in Piazza Marconi 1, presso il Municipio;

E

➤ L'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI "LA MONTAGNA DEI BALOCCHI" con sede in Via Mariano Girotti n. 6, n. 2, C.F. 91206730375, che per brevità sarà in seguito denominata "Concessionario", per la quale interviene il Sig. Claudio De Caterini nato a Roma il 31.05.1977 nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione;

PREMESSO

CHE, in Via Mariano Girotti n. 6 in Comune di Castiglione dei Pepoli, è funzionante dall'anno 2007 il nido d'infanzia "La Montagna dei Balocchi";

CHE con prot. n. 2010/0013792 del 22.11.2010 è stata rilasciata autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 1/2000 e ss. mm e ii. e ai sensi della Del C.R. n. 646/2005;

CHE il nido d'infanzia denominato "La Montagna dei Balocchi" è l'unico esistente sul territorio e svolge un importante servizio per la Comunità locale;

CHE per la gestione dell'Asilo Nido è stata stipulata dall'anno 2001 una Convenzione fra l'Associazione dei Genitori "La Montagna dei Balocchi" e il Comune di Castiglione dei Pepoli;

CHE l'Associazione "La Montagna dei Balocchi" assolve di fatto a una funzione pubblica, non avendo fini di lucro e garantendo un servizio altrimenti assente sul territorio;

CHE a favore del Comune di Castiglione dei Pepoli la Regione E.R. assegna annualmente, ai sensi della L.R. 1/2000, un contributo per il supporto alla gestione dell'Asilo Nido da erogare all'Associazione "La Montagna dei Balocchi" come da convenzione in essere;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

Il Comune di Castiglione dei Pepoli concede in uso gratuito (comodato) all'Associazione "La Montagna dei Balocchi", per la gestione dell'Asilo Nido, i locali siti in Via Mariano Girotti n. 6, Castiglione dei Pepoli, di cui all'allegata piantina, di proprietà del Comune di Castiglione dei Pepoli per adibirli ad Asilo Nido.

I locali e le attrezzature sono concessi, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano perfettamente noti al concessionario. Eventuali variazioni al verbale di consistenza, di cui alla precedente convenzione, saranno apportate congiuntamente dalle parti, alla stipula della presente.

Sono inoltre a carico del Comune le spese relative alle utenze (gas, luce, acqua, telefono, ecc.).

Art. 2 – Scopi

La convenzione ha lo scopo di continuare a garantire sul territorio il servizio già funzionante di Nido d'Infanzia, da gestire secondo le norme della Legge Regionale n. 1 del 2000, delle successive modifiche ed integrazioni e delle successive direttive e circolari applicative.

Art. 3 - Impegni del Concessionario

Il Concessionario si impegna:

- a) a gestire l'Asilo Nido sito in Via Mariano Girotti n. 6 - Castiglione dei Pepoli. La struttura funzionerà 5 giorni alla settimana (dal Lunedì al Venerdì) dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per un periodo minimo dal 1° Settembre al 30 Giugno, e potrà accogliere bambini in età compresa fra i 12 e 36 mesi, da un minimo di 14 ad un massimo di 40;
- b) al rispetto degli standard previsti dal Titolo II° e Titolo III° della Legge Regionale n.1/2000 e ss. mm e ii. , con le deroghe previste dall'art. 37 commi 2 e 3, delle successive direttive Regionali n. 227/2001 e n. 646/2005, per le strutture già funzionanti;
- c) a disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
- d) ad applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;
- e) ad applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32, della L.R. 1/2000;
- f) ad adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda Unità Sanitaria Locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del D.P.R. 07.04.1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
- g) a provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
- h) a destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
- i) a disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio e a sottoporlo alla visione del Comune;
- j) ad attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
- k) ad attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6, L.R. 1/2000, e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, L.R. 1/2000, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;
- l) ad adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle direttive regionali in merito;
- m) a fornire al Comune, il Bilancio annuale di Previsione e il consuntivo del servizio di Asilo Nido;
- n) a concordare con il Comune le rette di frequenza sulla base dei criteri di cui all'art. 6 della L.R. N. 1/2000 e nel rispetto della compatibilità di Bilancio del Servizio;
- o) ad accogliere le iscrizioni al Nido nel rispetto dell'ordine cronologico e delle condizioni di cui al precedente punto k);
- p) per la gestione del servizio, il gestore si avvale di materiali, attrezzature e servizi propri e/o eventualmente messi a disposizione del Comune di Castiglione dei Pepoli come da successivo art. 4.

Art. 4 - Impegni del Comune

Il Comune si impegna:

- a) a mettere a disposizione del Concessionario in forma gratuita i locali, gli arredi e le attrezzature nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, posti in Castiglione dei Pepoli, Via Mariano Girotti n. 6, sono inoltre a carico del Comune tutte le spese relative alle utenze della struttura (luce, acqua, gas, telefono, ecc.). Rimangono a carico del Comune di Castiglione dei Pepoli le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- b) a sostenere finanziariamente il gestore, stanziando nel proprio bilancio un contributo straordinario una tantum annuale di € 10.000,00 finalizzato in particolare alla realizzazione dei punti h), i), j) k) del precedente art. 3, fatti salvi eventuali diversi accordi con l'Amministrazione Comunale in sede di approvazione del Bilancio preventivo del Comune;
- c) ad erogare al gestore il contributo regionale finalizzato alla gestione dell'asilo nido ai sensi della L.R. n. 1/2000 se ed in quanto assegnato al Comune;
- d) a fornire il servizio di coordinamento pedagogico mediante convenzione, con il Comune di Vergato, approvata con delibera consiliare n. 8 del 28.01.2010, con una figura professionale dotata di laurea specifica a indirizzo psico-pedagogico.

Art. 5 - Modalità di verifica

Viene istituita una Commissione paritetica per verificare l'applicazione della Convenzione e garantire uno scambio di informazioni, pareri e valutazioni sul funzionamento del servizio, al fine di garantire anche una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

Tale Commissione sarà formata da:

- il Sindaco (o suo delegato);
- il Coordinatore Pedagogico;
- il Presidente dell'Associazione (o suo delegato);
- un Rappresentante dei genitori dell'Asilo Nido.

Art. 6 – Durata

La presente convenzione decorre dal 1 Gennaio 2016 e avrà la durata di mesi 8 e cioè fino al 31.08.2016, l'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione, previa approvazione del competente organo comunale.

Art. 7 – Disdetta

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte del Concessionario degli impegni previsti nei precedenti articoli.

Il Concessionario può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 (quindici) giorni, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni assunti.

Art. 8 - Norme transitorie e finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nella presente Convenzione si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge previste in materia e potrà comunque essere valutato e definito di volta in volta fra il Comune e il Concessionario.

Art. 9 – Registrazioni

La presente Convenzione redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

**P. IL COMUNE DI CASTIGLIONE
DEI PEPOLI
La Responsabile di Area**

**P. L'ASSOCIAZIONE
MONTAGNA DEI BALOCCHI
il Presidente**

(Sacchetti Ilaria)

(Claudio De Caterini)



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

(Provincia di BOLOGNA)

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

P.I. 00702191206

C.F. 80014510376

Allegato A) alla delibera n. 123 /GC del 16/12/2015

avente ad oggetto: **PROROGA DELLA CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI GENITORI "LA MONTAGNA DEI BALOCCHI" PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Tecnica*

IL RESPONSABILE DI AREA
(F.to Sacchetti Ilaria)

Parere *Favorevole* sulla *Regolarità Contabile*

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(F.to Antonelli Denise)

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to FABBRI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune dal 02/02/2016 al 17/02/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell'art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Castiglione dei Pepoli, addì 02/02/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno **16/12/2015**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 16/12/2015

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to COLLINA ROBERTA

Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 02/02/2016

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
